

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 37

Del 02/08/2021

L'anno 2021, il giorno 02, del mese di agosto, alle ore 18:00, mediante la piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Legambiente La Gabbianella e il Gatto di Napoli.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa Grazia Maria Forino.

La Presidente costata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti n°10 soci su n°36 iscritti, nello specifico 1) Grazia Maria Forino 2) Federica Iorio 3) Marcello Bruschini 4) Francesca Evangelista 5) Francesco Esposito 6) Angelo Buonomo 7) Valeria Morrone 8) Roberta Pacillo 9) Francesco Iodice 10) Giovanna Genovese.

La Presidente dichiara che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare il nuovo statuto sociale che tenga conto della nuova legislazione (d.lgs 117/2007) in merito al terzo settore. Si rende opportuno, pertanto, modificare lo statuto permettendo l'inserimento della stessa tra gli Enti del terzo settore e pertanto la sua partecipazione a bandi e progetti in cui tale presupposto è essenziale.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°24 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°24 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

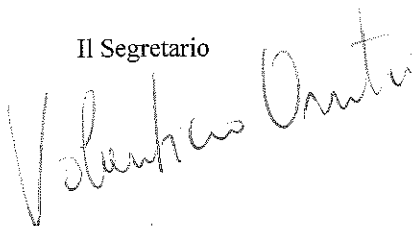
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

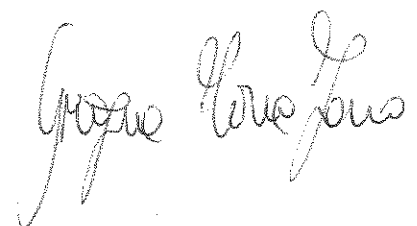
La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



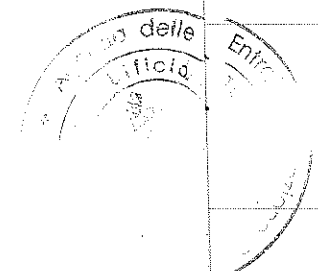
La Presidente



Provincia di Napoli
Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Napoli I

4262/3
01.09.2021
Data versam. ESSENTE

ESSENTE
IL DIRETTORE



	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "La Gabbianella e il Gatto Organizzazione di Volontariato"	
	Art. 1 - Denominazione	
	È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: " La Gabbianella e il Gatto Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata. "La Gabbianella e il Gatto ODV"	
	Art. 2 - Sede	
	L'Associazione ha sede legale a Napoli in Piazza Cavour n°168. L'eventuale trasferimento della sede legale nello stesso comune potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi	
	secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.	
	Ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statuari di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.	
	L'Associazione costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale, territorialmente competente, di Legambiente Nazionale. L'Associazione gode di autonomia	
	giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale.	
	La durata dell'associazione è illimitata.	
	Art. 3 – Autonomia e assenza scopo di lucro	
	È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela	

economica degli associati e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del

Decreto Legislativo n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, e successive modificazioni, e dall'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire

anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 – Modalità per raggiungimento delle finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

a) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;

b) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;

c) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate;

d) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme

di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;

e) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;

f) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute

umana e del benessere animale;

g) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, ecc.:

h) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;

i) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

l) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

m) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

n) utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, atti di significazione di persona offesa, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento nei giudizi amministrativi e contabili, l'instaurazione e la partecipazione a procedure arbitrali, di negoziazione assistita, di mediazione, la formulazione di diffide, oltre che la sensibilizzazione

strutture, dei servizi e delle prestazioni rese dall'Associazione;			
b) partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;		comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle	
c) recedere dall'Associazione.		norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale o delle	
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.		delibere dell'Assemblea del circolo, o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi.	
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo dello statuto relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.		Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa. La presunzione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo.		I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.	
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.		L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto su patrimonio dell'associazione.	
Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.		Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente con le modalità previste nello statuto nazionale di Legambiente.	
La qualità di socio si perde:		Art. 9 Volontari associati e assicurazione obbligatoria	
a) per decesso;		1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.	
b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;		2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.	
c) per morosità nel pagamento della quota associativa;		3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.	
d) per esclusione.		4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il			
	8		9

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. 6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.		L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.	
Art. 10 - Organi associativi		Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.	
Sono organi dell'Associazione:		L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un altro associato indicato in sede di riunione assembleare.	
a) l'Assemblea dei soci;		La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del giorno previsto in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione,	
b) il Consiglio Direttivo;		contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorsi almeno 24 ore dalla prima convocazione.	
c) il Presidente;		L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.	
d) il Vice Presidente;		L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.	
e) Organo di controllo; solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.		Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.	
Le cariche ricoperte nell'Associazione, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo, sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fine dello svolgimento della funzione.			
Art.11 - L'Assemblea dei soci			
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.			
All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.			
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.			

[illegible][illegible]

Ministero delle
Voci

- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio;
- f) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- m) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- n) cura la tenuta dei libri sociali;
- o) determina l'ammontare delle quote associative;
- p) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno, più consiglieri o la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni dei membri da sostituire o la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica quattro anni, è eletto tra i soci ed è rieleggibile. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal VicePresidente che è eletto tra i soci. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 15 – VicePresidente

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere. Dura in carica 4 anni, è eletto tra i soci ed è rieleggibile.

Art. 16 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea dei soci e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 19 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 20 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati.

Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generali e da attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs.

117/17 e ogni altra entrata compatibile con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse economiche necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso un apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.	
Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.	
Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.	
Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.	
In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.	
Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria e dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione almeno otto giorni prima dell'assemblea di approvazione.	
Art. 21 Il rendiconto della raccolta fondi	
Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione	

illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.	
Art. 22 - Durata e scioglimento	
Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto.	
L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.	
Art. 23 - Fonti normative	
Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice civile relative alle associazioni.	
Art. 24 - Norme transitorie	
Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.	
Luogo e data	
Napoli 2.8.2021	

IL PRESIDENTE

Giuseppe Corrado

IL SEGRETARIO

Valentino Orto